

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 40

DEL 26-03-2019

Oggetto: Sisma 2016. OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9.
Disposiz. urgenti finalizzate a garantire il man=tenimento del tessuto sociale - Realizz. di un ga=zebo in legno e PVC nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 15:40, nella sala delle adunanze del Comune suddeto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	A
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 49 DELL'ANNO
26-03-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **FARRONI CRISTIANO**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

PREMESSO che Il Comune di Visso ha realizzato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, due strutture polifunzionali di aggregazione;

PRESO ATTO che, con nota assunta al prot. comunale n. 2241 del 09.03.2019, il Sig. Giannotti Paolo di Visso ha richiesto di poter donare al Comune di Visso un gazebo in legno e copertura rimovibile in teli di PVC, con eventuali pareti laterali rimovibili sempre in PVC da posizionare nell'area già autorizzata con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore protocollo n. 80419 del 22.01.2018, assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018, in posizione adiacente al polifunzionale donato dalla Fondazione Cariverona;

RILEVATO che ai sensi dell'Art. 20, D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione pubblica può stipulare una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spesa, di un'opera pubblica;

RILEVATO che con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 346040 del 21.03.2019 assunta al protocollo comunale n. 2712 del 21.03.2019, è stata autorizzata la realizzazione dell'opera avvalendosi dell'art. 20 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la stipula di opportuna convenzione con il soggetto realizzatore delle opere per conto del Comune, stabilendo reciproci impegni e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;

RITENUTO che si rende necessario, pertanto, procedere alla approvazione e successiva sottoscrizione della opportuna convenzione, di cui lo schema è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, in maniera tale che i lavori di realizzazione della piccola struttura donata vengano progettati e realizzati a cura e spese del Sig. Giannotti Paolo di Visso;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione, per la realizzazione dell'intervento in questione il Sig. Giannotti Paolo di Visso, a sua cura e spese, potrà avvalersi di uno o più soggetti estranei al presente accordo che risultino comunque in

possesso di ogni requisito necessario ad eseguire gli interventi oggetto della convenzione e in capo ai quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14 della convenzione le opere oggetto della presente Convenzione sono soggette, ai fini dell'accettazione e presa in carico da parte del Comune, alla acquisizione della documentazione e delle certificazioni previsti dall'art. 13 della convenzione, Acquisita e valutata positivamente tutta la documentazione prevista il Comune procederà alla definitiva approvazione e presa in carico delle opere realizzate con la convenzione acquisendone la piena ed incondizionata proprietà ed acquisendole al patrimonio comunale.

PRESO ATTO che gli interventi previsti nel progetto in esame saranno realizzati senza alcun onere economico per il Comune;

RITENUTO pertanto di accogliere la proposta del Sig. Giannotti Paolo di Visso consistente nella realizzazione di un'opera pubblica a spese di un privato, in considerazione sia della particolare esiguità di risorse economiche comunali nella presente situazione emergenziale, sia della straordinaria urgenza di realizzare le strutture emergenziali di aggregazione per la conservazione del tessuto sociale;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 460 del 15/06/2017 ed in particolare l'art. 9, che prevede le deroghe necessarie al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA l'OCDPC n. 581 del 15.03.2019 la quale all'art. 1 prevede che "Nelle more della realizzazione del Polo integrato provvisorio ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 489 del 20 novembre 2017, il Comune di Visso è autorizzato ad utilizzare, temporaneamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le strutture realizzate ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017 per garantire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici";

VISTA la nota della Regione Marche – SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO - P.F. Tutela del territorio di MACERATA, protocollo n. 329028 del 26.03.2018, assunta al protocollo comunale n. 3277 del 26.03.2018, con la quale è

stato espresso parere favorevole con prescrizioni in ordine alla compatibilità idraulica della trasformazione dell'area in questione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016, ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA l'ordinanza del CDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 che prevede che gli interventi in questione possono essere realizzati in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti ed alla Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389/2016 ed in particolare l'art. 3 che prevede che gli interventi in questione costituiscono variante agli strumenti urbanistici e, sulla base di apposita motivazione, possono essere realizzati in deroga al Decreto Legislativo n. 42/2004;

VISTA l'ordinanza del CDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 che prevede che gli interventi in questione possono essere realizzati in deroga alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo 111, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;

CONSTATATO che, alla luce della vigente pianificazione urbanistica del Comune di Visso, risulta necessario procedere alla realizzazione dell'opera utilizzando la deroga prevista dall'ordinanza del CDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 che prevede che gli interventi in questione possono essere realizzati in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti, ed in deroga alla Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;

CONSTATATO che, alla luce dell'esiguità delle opere da realizzare e della loro evidente temporaneità e facilità di rimozione, risulta motivato, al fine di non ritardare in maniera ingiustificata la realizzazione di detta opera emergenziale, il ricorso alla

deroga al Decreto Legislativo n. 42/2004 previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389/2016 art. 3;

CONSTATATA la necessità di utilizzare la deroga prevista dall'OCDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 – deroga alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo 111, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi. Tale necessità risulta dettata dall'esiguità delle opere da realizzare e dalla loro evidente temporaneità e facilità di rimozione per le quali risulta motivato, al fine di non ritardare in maniera ingiustificata la realizzazione di detta opera emergenziale, non acquisire il nulla osta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

DATO ATTO, altresì, che la struttura da realizzare ha carattere esclusivamente temporaneo e verrà rimossa al cessare dello svolgimento della sua funzione emergenziale ed al ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita;

VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di autorizzare, in deroga alle norme in premessa richiamate, per le motivazioni in premessa espresse, la realizzazione della struttura donata di cui in premessa, autorizzata con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 346040 del 21.03.2019 assunta al protocollo comunale n. 2712 del 21.03.2019, nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84, con le modalità previste dall'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9. Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale;
2. Di autorizzare il Sindaco Dott. Giuliano Pazzaglini, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Visso, alla sottoscrizione della predetta

convenzione;

3. Di dare atto che la realizzazione del suddetto intervento non comporta alcun onere economico a carico del Comune;
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ed al Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dal carattere emergenziale delle opere da realizzare, con successiva e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VISSO

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 50/2016

Rep. _____

del

Oggetto: Sisma 2016. OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9. Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale - Realizzazione di un gazebo in legno con copertura rimovibile in teli di PVC e con eventuali pareti laterali rimovibili in PVC, nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84.

TRA

il Comune di Visso, con sede in Largo G.B. Gaola Antinori ,1, 62039, Visso (MC), P.IVA 00270460439, tel. 0737 95421, e-mail comune@visso.sinp.net, PEC comune.visso.mc@legalmail.it , nella persona del Sindaco Dott. Giuliano Pazzaglini, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, di seguito denominato anche "Comune";

E

Il Sig. Paolo Giannotti nato a Camerino il 15.01.1969 e residente in Visso in Via del Bargello n. 3 C.F. GNN PLA 69A15 B474C, tel. 333.6520851, e-mail paologianotti04@gmail.com, di seguito denominato "SOGGETTO ATTUATORE"; ed entrambi denominati "Parti".

PREMESSO CHE

- Il Comune di Visso ha realizzato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, due strutture polifunzionali di aggregazione;
- Con nota assunta al prot. comunale n. 2241 del 09.03.2019, il Sig. Giannotti Paolo di Visso ha richiesto di poter donare al Comune di Visso un gazebo in legno e copertura rimovibile in teli di PVC, con eventuali pareti laterali rimovibili sempre in PVC da posizionare nell'area già autorizzata con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore protocollo n. 80419 del 22.01.2018, assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018, in posizione adiacente al polifunzionale donato dalla Fondazione Cariverona;
- Con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 346040 del 21.03.2019 assunta al protocollo comunale n. 2712 del

21.03.2019, è stata autorizzata la realizzazione dell'opera avvalendosi dell'art. 20 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la stipula di opportuna convenzione con il soggetto realizzatore delle opere per conto del Comune, stabilendo reciproci impegni e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;

- Si rende necessario, pertanto, procedere alla sottoscrizione della opportuna convenzione in maniera tale che i lavori di realizzazione del gazebo donato vengano progettati e realizzati a cura e spese del Sig. Paolo Giannotti di Visso;
- Con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Visso n. 714 del 18.10.2017 è stata disposta l'occupazione dell'intera area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84 per l'esecuzione delle strutture necessarie a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive, l'immissione in possesso è stata effettuata in data 31.10.2017, e pertanto, l'area su cui dovrà essere realizzato l'intervento in oggetto risulta nella disponibilità del Comune di Visso;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e assumono ad ogni effetto valore di patto. Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di realizzazione delle opere pubbliche.

ARTICOLO 2

OBBLIGO GENERALE

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante fino al completo assolvimento, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente Convenzione.

Per la prova dell'avvenuto assolvimento si richiama l'Articolo 14 – VERIFICA FINALE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE della presente Convenzione.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione sono stabilite le condizioni per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione di un gazebo in legno con copertura rimovibile in teli di PVC e con eventuali pareti laterali rimovibili in PVC, nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84.

In particolare, la presente Convenzione stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata della Convenzione;

- le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità della Convenzione;

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad eseguire i lavori che saranno richiesti, ai sensi della presente Convenzione ed entro il periodo di validità indicato al successivo Articolo 8 – TEMPISTICA DELLA CONVENZIONE. Detti lavori saranno eseguiti nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dalle norme tecniche di Appalto, dalla presente Convenzione, e delle prescrizioni normative in materia. Il SOGGETTO ATTUATORE garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata della presente Convenzione, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'effettuazione degli interventi e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive del Comune ed a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati, , secondo i criteri di gratuità definiti dall'Art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 alla base della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte del SOGGETTO ATTUATORE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la Convenzione e la specifica fattispecie definita dall'art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE:

Sono oggetto della presente convenzione gli interventi di realizzazione delle opere compiutamente descritte nel progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018 per la parte relativa alla realizzazione della struttura polifunzionale di aggregazione.

L'intervento si compone di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto, e dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

L'effettuazione dei lavori è sempre e comunque eseguita secondo le regole dell'arte ed il SOGGETTO ATTUATORE deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali interventi potranno consistere in:

- realizzazione delle strutture portanti del gazebo da realizzare, le quali dovranno essere adeguatamente connesse con le loro fondazioni;
- realizzazione della copertura rimovibile in PVC e delle pareti rimovibili in PVC aventi adeguate caratteristiche di stabilità, durabilità, ecc;

Tutto quanto sopra dovrà essere realizzato in perfetta conformità al progetto strutturale depositato presso il genio civile. In particolare l'edificio da realizzare a mezzo della presente convenzione dovrà perfettamente integrarsi con le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune che dunque dovranno essere ben tenute in considerazione durante la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 4

NATURA DELLA CONVENZIONE

L'accordo di cui la presente Convenzione, basato sui presupposti descritti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, solleva il Comune da qualsiasi obbligo nei confronti del SOGGETTO ATTUATORE che si impegna a realizzare *"a sua totale cura e spesa"* l'opera convenuta.

ARTICOLO 5

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Alla presente Convenzione viene allegata copia del progetto strutturale depositato presso il genio civile e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, che è depositato agli atti del Comune di Visso, ed è stato sottoscritto dalle parti per integrale accettazione. Tale progetto si intende facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, e contiene le specifiche tecniche sulla cui base è stilata la Convenzione stessa.

I documenti di tale progetto, sottoscritti dalle parti congiuntamente alla presente convenzione, risultano di seguito elencati:

1. _____;

ARTICOLO 6

PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Prima dell'inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere dovrà essere depositato presso il Comune il "DURC" dell'impresa esecutrice, nonché apposita dichiarazione di regolarità tributaria dalla stessa sottoscritta.

Il Progettista, il Direttore dei Lavori e le altre figure tecniche previste dalla normativa vigente, necessari per l'effettuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, verranno individuati a cura e spese del SOGGETTO ATTUATORE che provvederà ad affidare tali incarichi a soggetti opportunamente abilitati e liberamente individuati, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016. I soggetti titolari di tali incarichi dovranno essere comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380/2001.

Il Comune provvederà alla nomina del collaudatore statico dell'intervento, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Il pagamento della prestazione del

collaudatore statico, per quanto attiene la verifica della struttura oggetto della presente convenzione, verrà effettuato dal SOGGETTO ATTUATORE.

ARTICOLO 7

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Al momento dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata dal SOGGETTO ATTUATORE o l'operatore esecutore dei lavori da lui individuato, una cauzione definitiva nella misura pari al 20% dell'importo dei lavori da eseguire, costituita mediante Polizza Fidejussoria avente quale beneficiario il Comune di Visso.

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal SOGGETTO ATTUATORE con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Inoltre il SOGGETTO ATTUATORE o l'operatore esecutore dei lavori da lui individuato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire opportuna polizza C.A.R., nella misura pari al 100% dell'importo dei lavori da eseguire, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza di cui sopra prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a €. 500.000,00.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico del SOGGETTO ATTUATORE i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati. Il SOGGETTO ATTUATORE con la sottoscrizione della presente Convenzione si rende edotto che, in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

ARTICOLO 8

TEMPISTICA DELLA CONVENZIONE

Il termine di validità della presente Convenzione è stabilito in mesi 2 (due) decorrenti dalla data di firma della stessa. Gli interventi oggetto della presente Convenzione dovranno essere eseguiti entro tale termine.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Comune, sono disciplinate dall'Art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

I lavori saranno consegnati dalla Direzione Lavori, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Visso Ing. Cristiano Farroni.

Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere disposte sospensioni ai sensi dall'Art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito

verbale, da inviare al Comune, entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto Art. 107 del Codice.

Non appena cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori disporrà la ripresa dei lavori, mediante la redazione di opportuno verbale, indicando il nuovo termine di ultimazione dei lavori e comunicandolo, entro cinque giorni, al Comune di Visso.

Per tutta la durata dei lavori fino alla dichiarazione di ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori il SOGGETTO ATTUATORE assume ogni obbligo di mantenimento delle aree affidate per l'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 9

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI SOGGETTO ATTUATORE

Sono ad esclusivo carico del SOGGETTO ATTUATORE tutti gli oneri contenuti nelle clausole del presente contratto oltre a quelli eventualmente indicati negli elaborati progettuali od ivi richiamati, oltre agli oneri seguenti:

- *l'osservanza delle disposizioni impartite dal Comune, in ordine ad interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Comune stesso, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per esigenze di traffico ed in caso di avverse condizioni atmosferiche;*
- *l'esecuzione di tutti i prelievi e le prove - ritenute necessarie dal Comune in accordo con la Direzione dei Lavori - da effettuarsi, secondo le prescrizioni e le modalità riportate nelle allegate Norme Tecniche d'Appalto, presso laboratori indicati dalla Direzione Lavori, il cui costo sarà a carico del SOGGETTO ATTUATORE.*
- *adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dal successivo Articolo 11 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI – PIANI DI SICUREZZA;*
- *osservare tutte le disposizioni di legge, regolamenti e circolari ministeriali;*

Sono altresì ad esclusivo carico del SOGGETTO ATTUATORE i seguenti ulteriori oneri:

- *predisporre tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente, ed in genere a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi;*
- *adottare, ad ogni fine turno, tutte le precauzioni necessarie affinché l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non determini situazione di pericolo a terzi;*
- *munire tutto il personale occupato nelle aree di cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e*

l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione all'accesso. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto prevedendo che la suddetta tessera contenga inoltre l'indicazione del Comune;

- consentire l'accesso alle aree di cantiere, in custodia al SOGGETTO ATTUATORE dalla data di redazione del verbale di consegna, esclusivamente alle proprie maestranze o ai dipendenti di eventuali subappaltatori o di fornitori, per i quali sia già intervenuta la relativa autorizzazione da parte del SOGGETTO ATTUATORE ed ai soli fini dello svolgimento delle attività espressamente autorizzate;
- garantire il ripristino dei luoghi ad Intervento eseguito e lo sgombero di ogni opera provvisoria, materiali residui e detriti.

ARTICOLO 10

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

Il SOGGETTO ATTUATORE è tenuto all'osservanza ed a fare osservare tutte le norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per le malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Il SOGGETTO ATTUATORE è tenuto altresì ad attuare ed a fare attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto della presente Convenzione – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Comune provvederà, qualora ritenuto necessario, alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

ARTICOLO 11

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei lavori, l'operatore esecutore dei lavori per conto del SOGGETTO ATTUATORE dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

Il SOGGETTO ATTUATORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata),

D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Entro la data di inizio lavori, il SOGGETTO ATTUATORE fa redigere e consegna al Comune i piani di sicurezza richiesti dal disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'esecuzione delle opere.

I piani di sicurezza sopra citati formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte del SOGGETTO ATTUATORE, in qualsiasi modo accertate dal Comune, previa formale costituzione in mora dello stesso SOGGETTO ATTUATORE, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 15 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

ARTICOLO 12

ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

In corso d'opera potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, sopralluoghi da parte del Comune ed eseguiti collaudi parziali per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.

Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dal SOGGETTO ATTUATORE, dalla Direzione Lavori e dall'affidatario esecutore dei lavori per conto del SOGGETTO ATTUATORE. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nella Convenzione, il Comune può fissare un congruo termine entro il quale il SOGGETTO ATTUATORE si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine, il Comune avrà facoltà di dichiarare per iscritto che la Convenzione è risolta, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto di Convenzione non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento del danno.

ARTICOLO 13

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

In esito a formale comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con il SOGGETTO ATTUATORE e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto della Convenzione, il Direttore dei lavori procederà alla emanazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 corredato dalle dichiarazioni di conformità degli impianti redatte ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e dalla relazione a strutture ultimate ai sensi dell'articolo 67 comma 5 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione a strutture ultimate, il Collaudatore statico, nominato ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, procederà alla emanazione del certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Il Comune potrà altresì richiedere tutta l'ulteriore documentazione che riterrà necessaria, qualora prevista dalle normative, dai regolamenti, dalle circolari o da qualsiasi altro atto vigente, al fine di avere compiuta conoscenza della qualità delle opere realizzate.

ARTICOLO 14

VERIFICA FINALE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE

Le opere oggetto della presente Convenzione sono soggette, ai fini dell'accettazione e presa in carico da parte del Comune, alla acquisizione della documentazione e delle certificazioni previsti dal precedente art. 13.

Acquisita e valutata positivamente tutta la documentazione prevista dal precedente art. 13, il Comune procederà alla definitiva approvazione e presa in carico delle opere realizzate con la presente convenzione acquisendone la piena ed incondizionata proprietà ed acquisendole al patrimonio comunale.

ARTICOLO 15

MANUTENZIONE

Fino a che non sia intervenuta la presa in carico dell'opera da parte del Comune, il SOGGETTO ATTUATORE dovrà provvedere alla manutenzione e custodia della stessa, a proprie spese restando al riguardo a carico del SOGGETTO ATTUATORE ogni responsabilità.

Ove però il SOGGETTO ATTUATORE non procedesse nei termini prescritti dal Comune con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito del SOGGETTO ATTUATORE stesso.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Comune di volersene avvalere, gli inadempimenti rispetto a quanto descritto dalla presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere, le seguenti condizioni:

- a) qualora allo scadere del termine di cui all'Articolo 8 – TEMPISTICA DELLA CONVENZIONE i lavori risultino non iniziati o non risultino comunque ultimabili in 30 gg naturali e consecutivi;

- b) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nella presente Convenzione, il SOGGETTO ATTUATORE comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto della Convenzione stessa;
- c) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali dirette e/o menzionate nella Convenzione e nel progetto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione;
- d) quando il SOGGETTO ATTUATORE non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dalla presente Convenzione;

In caso di risoluzione della Convenzione il Comune avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 7 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Si precisa inoltre quanto segue:

- la dichiarazione di risoluzione della presente Convenzione verrà notificata dal Comune al SOGGETTO ATTUATORE mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale SOGGETTO ATTUATORE dovrà procedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Comune;
- in caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Comune per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri il SOGGETTO ATTUATORE è tenuta al pagamento dei maggiori danni prodotti.
- Il Comune, nel comunicare al SOGGETTO ATTUATORE la determinazione di risoluzione della Convenzione, stabilisce, con un preavviso di 10 giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Comune.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Comune e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con il SOGGETTO ATTUATORE.

Nel caso che il SOGGETTO ATTUATORE invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Comune ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.

Il SOGGETTO ATTUATORE ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature ed i mezzi d'opera di sua proprietà che il Comune non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico del SOGGETTO ATTUATORE, che dovrà provvedere anche a più riprese secondo le disposizioni impartite dal Comune.

Qualora il SOGGETTO ATTUATORE non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Comune e con onere a carico del SOGGETTO ATTUATORE.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione della Convenzione non potrà esser invocata dal SOGGETTO ATTUATORE per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione di ordine alla risoluzione della Convenzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione della Convenzione per inadempimento del SOGGETTO ATTUATORE il Comune avrà diritto di escutere la polizza fidejussoria di cui all'Articolo 7.

In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Comune ad agire nei confronti del SOGGETTO ATTUATORE, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni stabilite nella Convenzione da parte del SOGGETTO ATTUATORE, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi, rispetto al programma lavori, per negligenza del SOGGETTO ATTUATORE stesso, il Comune ha facoltà di risolvere la Convenzione in conformità a quanto stabilito all'articolo 108 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17

RECESSO

Il Comune, per giustificato motivo, può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, attraverso una comunicazione al SOGGETTO ATTUATORE da inviare con un preavviso di almeno 20 giorni mediante Raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), che conterrà l'indicazione del termine entro cui il SOGGETTO ATTUATORE dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Comune.

ARTICOLO 18

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il SOGGETTO ATTUATORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto della presente Convenzione secondo le modalità ed entro i termini

previsti nella presente convenzione, il Comune potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal SOGGETTO ATTUATORE stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Il SOGGETTO ATTUATORE dovrà garantire l'accesso al Comune o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Comune avrà facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

ARTICOLO 19

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente Convenzione, o comunque ai lavori in oggetto ad essi connessi, sarà competente esclusivamente il Foro di Macerata.

ARTICOLO 20

TRASCRIZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti nella forma di scrittura privata e mantenuta agli atti comunali. Sarà trascritta solo in caso d'uso.

ARTICOLO 21

INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. n. 196/2003, e s.m.i.) il Comune procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

ARTICOLO 22

RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge applicabili.

Visso, li _____

COMUNE

SOGGETTO

ATTUATORE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 5173 del 21-05-2019

Li 21-05-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 26-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-05-2019 al 05-06-2019, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li, 06-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-03-2019

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria